

IVA: BUONI CORRISPETTIVO (VOUCHER)

01. NOZIONE

Come noto il **DPR 26 ottobre 1972, n. 633** ha introdotto e disciplinato **l'imposta sul valore aggiunto (IVA)**.

Da quell'epoca sicuramente il **DPR 633/1972** è stata la norma che ha raccolto il maggior numero di integrazioni e modificazioni e questa attitudine non pare mai placarsi.

In questa scheda ci soffermiamo su una novità **in vigore dal 1° gennaio 2019**, i **buoni corrispettivo**.

02. I BUONI CORRISPETTIVO

I buoni corrispettivo **in emissione dal 1.01.2019** saranno regolati dalla direttiva (UE) 2016/1065 che ha modificato la direttiva IVA 2006/116/Ce.

Il DPR **633/1972** è stato modificato e implementato con l'introduzione dei **nuovi articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, e il nuovo comma 5-bis all'art. 13**.

Per **buoni corrispettivo** (comunemente chiamati **voucher**) si intendono quegli strumenti che:

a)	contengono l' obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
b)	indicano, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare ;
c)	contengono altresì le identità dei potenziali cedenti o prestatori e le condizioni generali di utilizzo ad esso relative

02. BUONI MONOUSO E BUONI MULTIUSO

I buoni, emessi sia in **forma fisica** sia in **forma elettronica**, possono essere:

monouso quando il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui il buono si riferisce e l'IVA dovuta su tali beni o servizi sono noti al momento dell'emissione del buono.

multiuso in tutti gli altri casi.

L'aggettivo **MONO** o **MULTI** non è legato alla possibilità di usufruire una sola o più volte, ma a una **precisa** cessione di beni o prestazione di servizi, **predeterminati** quindi nel prezzo, natura, qualità e quantità, tali per cui sia possibile individuare, sin dal momento dell'emissione del buono, la **tipologia di aliquota Iva**.

Nel **buono monouso**:

ogni trasferimento del buono stesso, effettuata dal soggetto che **agisce in nome proprio**, è considerata cessione di beni o prestazione di servizi a cui il buono si riferisce. La successiva consegna o prestazione non sono da considerare come operazioni indipendenti;

se un soggetto passivo (A), agendo **in nome e per conto di un altro soggetto passivo** (B – effettivo cedente dei beni o prestatore dei servizi), trasferisce un buono monouso ad un terzo (C), l'operazione si considera come cessione di beni o prestazione di servizi avvenuta tra B e

se il soggetto (A) emette in proprio il buono che rappresenta beni o servizi del soggetto (B) e lo cede ad un terzo (C), allora si intende che la cessione dei beni o la prestazione dei servizi indicati nel buono siano avvenuti tra (A) e (B)

È di tutta evidenza che il momento impositivo dell'IVA coincide perciò con la **cessione del buono**.

Rimane **fiscalmente neutra** la successiva consegna o prestazione.



Nel **buono multiuso**:

la consegna fisica dei beni o concreta prestazione dei servizi, effettuate dietro presentazione di un buono multiuso, accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo dal cedente o dal prestatore, **sono soggette all'IVA ai sensi dell'art. 2** della Direttiva, mentre ogni trasferimento precedente è fuori dal campo Iva, considerato alla stregua della cessione di un credito;

se il trasferimento di un buono multiuso è effettuato da un **soggetto passivo (A) diverso da quello che esegue l'operazione** soggetta all'IVA (B), le prestazioni di servizi che possano essere individuate, tipo servizi di distribuzione o di promozione, sono autonomamente soggette all'IVA.

